

L'Enbic suggerisce al governo di varare con urgenza misure per abbattere il costo del lavoro

Ridurre subito il cuneo fiscale

L'area di intervento dovrebbe essere il welfare aziendale

DI FULVIO DE GREGORIO*

Con il perdurare dell'emergenza epidemiologica Covid-19, imprese e lavoratori sono chiamati a fare fronte alla drastica riduzione della produttività e della liquidità, in virtù delle limitazioni allo spostamento delle persone imposte dal governo, alle restrizioni previste per il lavoro nelle fabbriche e nelle sedi operative, o nei casi espressamente previsti dall'ultimo dpcm 22 marzo 2020 alla sospensione delle attività commerciali ritenute «non essenziali». L'emergenza sanitaria in atto sta inevitabilmente generando una forte crisi non tanto finanziaria, come nel 2008, ma quanto dell'economia reale, incidendo sull'effettivo potere di acquisto di imprese e lavoratori e sui consumi in generali. I primi provvedimenti adottati dal governo si sono

occupati di introdurre misure a carattere provvisorio e temporaneo aventi natura assistenziale nei confronti dei lavoratori (es. bonus babysitting, cassa integrazione ecc.) e dei contribuenti in generale (sospensione dei versamenti, adempimenti e dei termini). In tale contesto, il centro studi Enbic suggerisce al governo di varare con urgenza un pacchetto di misure volto a ridurre il cuneo fiscale in favore di imprese e lavoratori per sostenere il settore produttivo e mantenere gli attuali livelli occupazionali, oltre a contrastare il diffondersi della povertà. L'area di intervento dovrebbe essere il welfare aziendale con un ampliamento ed un rafforzamento dei benefici fiscali e previdenziali ad esso connessi. Una prima misura potrebbe riguardare un maggiore sostegno ai servizi sanitari sostitutivi e integrativi del Ssn. Potrebbe

essere aumentata la soglia sia di esenzione dei contributi in forme di assistenza sanitaria sostitutiva del Ssn, sia di deducibilità dei contributi in fondi integrativi del Ssn. Allo stesso modo, potrebbe essere prevista espressamente una forma di esenzione relativamente alla contribuzione agli enti bilaterali che oggi svolgono un ruolo di primaria importanza nella erogazione di talune prestazioni sanitarie e nel monitoraggio del welfare aziendale nelle imprese. La situazione attuale costituisce senza alcun dubbio l'occasione per consentire ai fondi ed agli enti bilaterali di svolgere un ruolo sussidiario e complementare alla sanità pubblica e, più in generale, al welfare state in grande difficoltà per la diffusione repentina e su vasta scala del Covid-19. Così l'acquisto di presidi medici come mascherine, guanti, dispositivi igienizzanti, check-

up medici, visite mediche specialistiche in strutture private consentirebbero di alleggerire la spesa pubblica e liberare le strutture sanitarie pubbliche oggi per lo più impegnate nell'emergenza epidemiologica. Sulla stessa scia, una seconda misura potrebbe riguardare l'esenzione fiscale e contributiva di sussidi erogati una tantum dal datore di lavoro ai propri lavoratori per esigenze personali (es. sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali). Una terza misura invece dovrebbe favorire e rilanciare i consumi da parte dei lavoratori e dei loro familiari. In tale ottica, andrebbero in primo luogo sostenuti i servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto attraverso un innalzamento delle soglie di esenzione, tanto dei buoni in forma cartacea, quanto elettronica. In secondo luogo potrebbero elevarsi i limiti di esenzione previsti per i fringe

benefit assegnati in natura solitamente mediante buoni acquisto. Il pacchetto illustrato attribuirebbe un ruolo fondamentale al welfare aziendale, facendone un secondo pilastro del welfare state e, in questo drammatico momento, potrebbe costituire uno strumento di sostegno idoneo ed efficace per i lavoratori e di ripartenza per il tessuto imprenditoriale.

*presidente Enbic

—© Riproduzione riservata—

Pagina a cura

DI ENTE BILATERALE CONFEDERALE EN.B.I.C.

CISAL TERZIARIO - ANPIT- CIDEK - UNICA

WWW.ENBIC.IT TEL. 0688816384/5 SEDE VIA CRISTOFORO COLOMBO, 115 ROMA

Dall'esecutivo nessun provvedimento strutturale per il post-emergenza

Il governo ha adottato, nei mesi di febbraio e marzo, misure volte a contrastare le gravi conseguenze provocate dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Oltre alle novità sullo smart working, sono state introdotte (dl 18/2020) misure fiscali a fronte delle restrizioni imposte dallo stesso governo. Vediamo allora nel dettaglio le principali disposizioni fiscali adottate. Un primo gruppo di misure ha previsto la sospensione di versamenti, adempimenti e termini. In particolare, l'art. 60 ha disposto che i debiti nei confronti delle p.a., ricompresi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, oltre che i premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo, sono prorogati fino alla data del 20 marzo 2020. Sono stati sospesi (art. 61) anche i versamenti, fino al 30 aprile 2020, delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator. La norma in commento ha esteso, inoltre, l'ambito soggettivo della sospensione dei termini anche ad altri soggetti, i quali hanno subito maggiori perdite economiche a causa della emergenza Covid-19, come i soggetti operanti nell'ambito sportivo, artistico, culturale, del trasporto, della ristorazione, delle lotterie e scommesse, della gestione di fiere ed eventi, educativo ed assistenziale. La sospensione si applica anche ai termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto, in scadenza nel mese di marzo 2020. In ogni caso, i versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020

o, mediante rateizzazione (max 5 rate mensili di pari importo da maggio 2020 senza sanzioni e interessi). L'art. 62 ha sospeso i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi a favore dei contribuenti. Nella specie, i contribuenti beneficiari della sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, per il periodo intercorrente tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020. Inoltre, i versamenti da autoliquidazione, in scadenza tra l'8 e il 31 marzo, sono sospesi per i soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente all'entrata in vigore del decreto. I versamenti devono riguardare ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, all'Iva e ai relativi contributi previdenziali e assistenziali, oltre che ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure mediante rateizzazione (max 5 rate mensili di pari importo da maggio 2020 senza sanzioni e in-

teressi). Inoltre, per i soggetti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400 mila, ottenuti nel periodo di imposta precedente a quello dell'entrata in vigore del decreto, i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta d'acconto. In aggiunta, è stata prevista (art. 67) la sospensione, per il periodo ricompreso dall'8 marzo al 31 maggio 2020, delle attività svolte dagli enti impositori, ovvero sia di liquidazione, controllo, accertamento riscossione e contenzioso, nonché le attività finalizzate a regolare in via preventiva rapporti tra Fisco e contribuente. È prevista (art. 68) la sospensione dei termini per il versamento di tutti i carichi affidati all'agente della riscossione, con scadenza nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio

Non si registrano robuste misure fiscali strutturali tese alla riduzione del cuneo fiscale e, dunque, al costo aziendale sia nella fase di emergenza, sia nella successiva fase di ripresa graduale delle attività, nonché a strumenti che migliorino il rapporto di lavoro e i fabbisogni anche primari dei dipendenti e loro familiari

2020, anche se relativi ad entrate non tributarie (contributi previdenziali, sanzioni amministrative ecc.). I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo alla fine della sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Viene poi differito al 31 maggio 2020 il termine di pagamento della rottamazione ter scadevole al 28 febbraio e quello del 31 marzo 2020 relativo alla rata del «saldo e stralcio». Proseguendo la disamina, sono stati introdotti anche alcuni incentivi fiscali. Per favorire la sanificazione degli ambienti lavorativi, l'art. 64

riconosce un credito di imposta, a favore degli esercenti attività di impresa, professione o arte, nella misura del 50% di tutte le spese di sanificazione affrontate per sanificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20 mila euro. Ai soggetti esercenti attività di impresa, poi, viene riconosciuto un credito di imposta pari al 60% dell'importo del canone locatizio di marzo 2020 relativo agli immobili, contenuti nella categoria catastale C/1, che sono stati colpiti dall'emergenza epidemiologica in corso. Infine, art. 63 introduce un premio pari a 100 euro, per il mese di marzo, ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo non superiore a 40 mila euro, i quali abbiano svolto la propria attività lavorativa presso la sede dell'azienda durante l'emergenza Covid-19. Il premio è rapportato ai giorni lavorativi effettivamente svolti, nel corrente mese, presso i locali di lavoro ed è attribuito automaticamente dal datore di lavoro, anche nella busta paga di aprile 2020 o entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. Il premio non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e può essere recuperato dal datore di lavoro con la compensazione prevista dall'art. 17, dlgs. n. 241/1997. Al di là delle disposizioni sin qui commentate, non si registrano robuste misure fiscali strutturali tese alla riduzione del cuneo fiscale e, dunque, al costo aziendale sia nella fase di emergenza, sia nella successiva fase di ripresa graduale delle attività, nonché a strumenti che migliorino il rapporto di lavoro e i fabbisogni anche primari dei dipendenti e loro familiari.

Gianpaolo Sbaraglia, studio legale Acta

—© Riproduzione riservata—